

Le ulteriori misure previste in risposta all'emergenza Covid-19

Concesse ulteriori 4 settimane di cassa integrazione e prorogata al 31 luglio 2020 la data per la presentazione delle domande relative al Reddito di Emergenza.

Pubblicato il 19/06/2020



La necessità, ormai non più differibile, di sostenere ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una fase eccezionalmente critica, conseguenza del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, ha determinato l'emanazione del decreto legge n. 52/2020 rubricato *Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro*" ed entrato in vigore, ufficialmente, in data 17 giugno 2020.

Il Decreto, così approvato in Gazzetta Ufficiale, si compone di 5 articoli.

Sommario

[La fruizione continuativa degli ammortizzatori sociali](#)

[L'accesso ai benefici del Reddito di emergenza](#)

[La presentazione delle domande di emersione per i rapporti di lavoro irregolari](#)

La fruizione continuativa degli ammortizzatori sociali

Con riferimento alla prima novità viene concessa ai datori di lavoro, che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, la possibilità di servirsi di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. In ogni caso, resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane che considera cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Il decreto prevede, a tal proposito, una deroga alle disposizioni sui termini ordinari di presentazione delle domande per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale disponendo, in particolare, che le domande per i suddetti trattamenti con causale "Covid-19" devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese

successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Inoltre, per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine ultimo di presentazione è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Il decreto dispone ancora che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto di accedere o, comunque, con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

Infine, in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps, è introdotto l'obbligo a carico del datore di lavoro di inviare all'Istituto tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione), con la previsione che, decorsi tali termini, in caso di inadempimento datoriale il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore inadempiente.

L'accesso ai benefici del Reddito di emergenza

Con riferimento alla seconda novità, viene prorogata al 31 luglio 2020 la data per la presentazione delle domande relative al Reddito di Emergenza (REM) quale misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La presentazione delle domande di emersione per i rapporti di lavoro irregolari

Con riferimento alla terza novità, viene prorogata al 15 agosto 2020 la data per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo istituiti, anch'essi, con il Decreto Rilancio ed aventi la finalità di consentire ai datori di lavoro o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero stranieri di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell'UE.

Rappresentato quando sopra, il decreto legge ha - indubbiamente - il pregio di rispondere alla finalità di garantire la continuità degli ammortizzatori sociali già previsti dalle disposizioni vigenti come auspicato da più parti. Infatti, la fruizione anticipata di ulteriori 4 settimane già previste di cassa integrazione da utilizzare senza attendere il 1° settembre 2020 potrà essere sicuramente utile nel breve periodo.

Tuttavia, nel lungo periodo, cosa ci si dovrà aspettare? Questa soluzione non appare, infatti, totalmente risolutiva per il lungo periodo. A tal proposito è lecito, pertanto, domandarsi come dovranno comportarsi i datori di lavoro che esauriranno il periodo complessivamente previsto per la cassa integrazione prima del 17 agosto 2020 dal momento che, sino a quella data, vigerà il blocco dei licenziamenti con possibilità (e problematiche annesse per i datori di lavoro) di proroga del termine come rivendicato dalle organizzazioni sindacali confederali.

[D.L. 16 GIUGNO 2020, N. 52 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (20G00078)

(GU n.151 del 16-6-2020)

Vigente al: 17-6-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una fase eccezionale conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di consentire alle imprese un graduale riavvio dell'attività produttiva concedendo loro la possibilità di fruire in maniera continuativa degli ammortizzatori sociali previsti dalle disposizioni vigenti;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di consentire alle platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore, ai benefici del Reddito di emergenza (Rem) e alla possibilità di presentare domande di emersione in ordine a rapporti di lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e' possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di

euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai primi due periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalita' corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate ai sensi del presente comma, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'Inps, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Art. 2

Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Art. 3

Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Art. 4

Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente

1. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 9, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal comma 8, dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede